

Trib. Lamezia Terme, sentenza 11 dicembre 2012 (est. G. Ianni)

Omissis

#### FATTO E DIRITTO

1. La "O s.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 240/2011, ottenuto nei suoi confronti dalla I s.r.l. per il pagamento della complessiva somma di euro 58.888,73, quale di corrispettivo per la fornitura di ferro, come da fatture allegate in sede monitoria, oltre interessi e spese del procedimento per ingiunzione.

A fondamento della spiegata azione l'opponente ha posto, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio dalla I s.r.l., avendo le parti, nell'ambito del contratto di fornitura tra esse intervenuto, individuato quale foro esclusivamente competente per la risoluzione di eventuali controversie il Tribunale di Roma, con pattuizione espressamente accettata ai sensi dell'art. 1341 c.c. A tale eccezione, dopo l'iniziale contumacia, ha aderito parte opposta, sicché le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.

2. L'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente (convenuta in senso sostanziale), dispensa questo giudice da ogni indagine sulla fondatezza della relativa deduzione, trattandosi di competenza derogabile, come tale rimessa alla disponibilità delle parti (tant'è che ove non si fosse trattato di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale adito avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo). Va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e proprio il duplice contenuto della decisione (di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio e di revoca del decreto) a giustificare la forma della sentenza, non applicandosi alla fattispecie la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass. 21 agosto 2012, n. 14594). Difettando una decisione sulla competenza, non ha luogo alcuna pronuncia sulle spese, dovendo provvedervi il giudice a cui è rimessa la causa, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dal presente provve-

dimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla O s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti della I s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 240/2011 del Tribunale di Lamezia Terme, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così provvede:

1. Dà atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente e per l'effetto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Roma;
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. Nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 11 dicembre 2012

Il giudice  
dott.ssa Giusi Ianni

\*